

7.3 - *interventi anche civili, sec. XVI. - XVIII. (c. 120.)*
Ex lib. p.mo Statutorum Tarvisij. Ed. Ven. 1574. v.de 8. t.go
 Tract. p.mo Rub. 30¹.

(sesto fascicolo - carta 120.; il testo occupa centro e margine destro)

Non convenit (*inizia in margine*), nec utilitatem reportat, concives Tervisij forenses habere in civitate Tervisij praesbyteros, Clericos, vel aliquos praebendatos.

Itaq. firmamus², quod ³Dominus Potestas infra duos Menses sui regiminis cum sua Curia⁴ ancianorum ire debeat ad Dominum E.pum Tarvisinum, et ejus Cap.lum, et rogare eos⁵, quam plus⁶ poterunt et scient, quod⁷ beneficia ad eum⁸, et suum⁹ Cap.lum pertinentia, canonicas, et Canonicatus¹⁰, et alia beneficia sibi placeat conferre praesbiteris, et Clericis Tervisij, et ejus districtus origine.

Et quod quodocumque vacaret Episcopatus, vel Canonicatus in Eccl.ia Tervisina, idem Potestas cum sua Curia teneatur ire ad idem Capitulum, et rogare, ut electionem E.pi, vel¹¹ Canonici faciat de Presbyteris, vel Clericis Civitatis Tervisij, vel ejus districtus etiam origine.¹²

In Catastico c. 75 t:o (*in margine*)

1743. 30. Marzo Pre.to (?)

Accogliendosi (*la parola inizia in margine*) da questo Consiglio la Supplica alla Signoria n.ra¹³ umiliata dalla Città, Capitolo e clero di Treviso, dalla quale si comprende le gelosie in esse introdotte a motivo di alcuni termini estesi nel decreto di questo Consiglio . . .

¹ (*a lato, in margine sinistro*) * Hoc statutum reperitur etiam in libro Stat. I. c.ta 20. t.go Rub. 156. (*documento A*) sic variant lectiones e le varianti sono riportate tutte di seguito, ciascuna dopo il suo documento-fonte, e ciascuna richiamata con apposito segno nel testo surriportato:

* Item Hoc idem Statutum reperitur in pergam.Vol. Statut. Sign.S. sub n.o 134. (*doc.B*)

hae autem sunt varie lectiones:

Quae Statuta in hoc volumen redacta fuere anno 1313. et publicata die Veneris XXII. Junii.

*et reperitur etiam in vol. extra Sign. Statutum 1313. cum additionibus 1314. c.ta

19.t.o: Rub. 137. (*doc. C*)

hae sunt variationes:

² (*come sopra*) variante nel documento A; sic incipit: Statuimus, quod Pot.

³ (*come sopra*) variante nel documento C: Potestas.

⁴ (*come sopra*) variante nei documenti A e C: consulum et.

⁵ (*come sopra*) variante nel doc. A: ut plus possint.

⁶ (*come sopra*) variante nel doc. B e C: possent

⁷ (*come sopra*) variante in doc. A: dictus e.pus.

⁸ (*come sopra*) variante in doc. A: pertinentia.

⁹ (*come sopra*) variante in doc. A: et cap.lo: Can.cos, seu Can.tus, et alias eccl.as ad ipsum pertinentes

conferat homin. Tar. etc.

¹⁰ (*come sopra*) varianti: in doc. B: et alias ecclesias; in doc. C: et alias eccl.as sibi placeat.

¹¹ (*come sopra*) variante nei doc. B e C: Canonicorum. (*come sopra*)

¹² (*come sopra*) Vide huius Statuti executionem in libro Reformationum Com. Tervisii Anni 1318. c. 69. tergo in Collectione Victoris Scoti To. VI. c. 49.

Inter Ducales Cancell. Com. Tarvisii, et in To. IV. anni 1314. c. 394, (*la nota continua -(?): mancano invero richiami e l'iniziale non è maiuscola*) reperitur infrascripta 1396. 19. 7.bre Antonius Venerio dux Venet. etc.

Nob. et Sap. Viro Eugenio Mauroceno Pot. et Cap. Pro omni bono respectu deliberavimus scribere vobis, et sic scribimus et mandamus quatenus debeatis esse cum D. E.po Tarvisino, vel eius locum-tenente, et ei dicere parte nostra, quod de coetero non recipiat, vel admittat aliquem forensen, qui non sit civis, vel fidelis noster ad aliquod Beneficium e.patus et dioecesis Tarvisinae absque conscientia, et voluntate n.ri Domini.

Data etc. die 19. 7.bris indic. 5.

¹³ (*a lato, in margine sinistro*) Marco Foscarini Cav. Prov.e Sa:to del Co:co (?)

21. Luglio pr. pass., li quali produr possano fomenti, e turbazioni su lo stato presente della Chiesa di Treviso, e dar pretesto alla Città di Asolo di risvegliar litigi altre volte promossi contro il tenore del Decreto 1731. p.o X.bre¹⁴ diretto generalmente alla preservazione dello stato presente della Chiesa, e specialmente ancora di quella di Treviso.

Resta dichiarato col presente decreto, nulla altro essersi inteso con l'accennato delli 21. Luglio, che di concedere, e preservare ad Asolo la sola onorifica denominazione di Città, giusto alla supplicazione della medesima, la qual concessione si stabilisce, che non abbia a portar conseguenza di sorte, né alterazione veruna allo stato ecclesiastico, o civile di essa Città di Asolo, ma dovranno perseverare le cose nello Stato, in cui si ritrovavano prima del Decreto 21. Luglio 1743.

ex lib. A. rub. Arcg. Cap.Iris c.ta !0.

1426. die XIV: Decembris. *(a lato, in margine sinistro)*¹⁵ . . .

Congregato *(inizia in margine)* Cap.lo, in quo fuerunt D.D. Philippus Joh: de Armano, Jacobus a Caballis, Petrusbenedictus, et Joh: Donatus a Corno omnes Can.ci et Capitulariter terminatum, et ordinatum fuit quod quilibet Beneficiatus in Eccl.ia Tar. in ordine vicis suae, quando sunt in Septemana pro Missis, quod quilibet suam Missam celebret per se ipsum, et non per Vicarium, nisi fuerit infirmitate gravatus, vel alia legitima causa praepeditus, sub poena sold. XX., et sit in optione, et determinatione Cap.li, quae sit causa legitima.

. . .
(- c. 120. t.o; inizialmente, il testo è al centro e in margine destro)

pag. 76. *(a lato, in margine sinistro)*

Addì 28. Marzo 1745.

Presentata a S. E. Podestà dagli Ill.mi Sigg.i Can.ci Giuseppe Crespani, e Guglielmo Co: Scoti

Petrus Grimano *(in margine sin qui)* Dei gra. Dux Venetiarum etc:

Nobb: et Sapp. Viris Carolo Veronese de suo man:to Pot. et Cap. Tar. et Success.bus fidelibus dilectis

Salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis, hodie in Collegio N.ro terminatum fuisse, ut infra. Vid.

Uditi li RR. Mansionarj della Cattedrale di Treviso umilmente instanti relativamente ai loro divotissimi memoriali 1740. 7. Maggio, e¹⁶ 16. Gen:ro, et 1742.: 19. Nov. tanto a fronte del R.do Cap.lo di d:ta Cattedrale, quanto da RR. Scolastici affettatamente procurati Assuntori di giudizio, ut in Constituto, resti deciso a norma de seguenti Capi.

. . .
(il testo ora occupa, fino al margine inferiore, il margine sinistro e metà colonna)

P.o: che le Rendite de' Molini di Melma, e Beni di Salvarosa, abbiano a distribuirsi a norma degli Stat:ti tra il Decano, Canonici, e Mansionarj, compresi anche l'Arcidiaono, e Primicerio interessenti personalmente alli divini uffizi, né possano convertirsi in altro uso; regetta l'ingiustissima idea, di restringere l'assegno di d:te Rendite, per d:te quotidiane distribuzioni alla sola summa, e quantità di D:ti 115., come dopo aver confessato in contrario nel primo loro memoriale, viene contro ogni termine di ragione sostenuto dalli RR. Canonici nel p.o Capo dell'ul:ma loro Scrittura 29. 9.bre 1742., e così le cere dei Funerali, esclusi li debitori, a norma di d:ti Statuti.

2.do A fronte dei RR. Scolastici assuntori di Giudizio sarà deciso, che nelle Rendite nominate in d:to p:o Capo non possano essi Scolastici in forza de' Statuti aver partecipazione alcuna, non potendosi sotto qualsiasi pretesto . . .

¹⁴ *(a lato, in margine sinistro)* Vedilo c. 170. di questo.

¹⁵ *(come sopra)* Beneficiati sine causa legitima per Cap.lum cognoscenda non substituant in celebratione Missarum.

¹⁶ *(come sopra)* 1741. dovrebbe essere: ma nelle stampe sta così. M. V.

alterare il disposto da' Statuti med:mi con tanti solenni giudizj dalla Sovrana autorità confermati.

3.o: che le Alienazioni, Vendite, e Livelli passivi incontrati dal R:do Capitolo, Decano, e Can.ci senza il requisito della publica permissione necessario, e per tale già confessato, non possano aver luogo in aggravio di d:ti Mansionarj, e per quello riguarda unicamente il loro interesse.

4.o: che a scanso de' pregiudizi fin'ora da d:ti poveri Mansionarj risentiti possano destituire soggetto, che intervenga alla sola revisione de' Conti, ed amministrazione del Sindico Capitolare tanto ne' Quaderni, il che già fu accordato; quanto ne' fondamenti de' Quaderni medemi indebitamenti contesi, e ciò per pura indennità del loro interesse.

5.o: che le case Canonicali, non venendo abitate da' RR. Can.ci, debbano queste in tal caso venir' assegnate a d:ti Mansionarj, come espressamente lo Statuto prescrive, e così pure il Mantenimento delle Lampade all'Altare maggiore nella celebrazione de' divini offizj debba essere supplito da cadauno dei RR. Can.ci del proprio, senza aggravio della Mensa Capitolare per quanto dispongono li Statuti, e sono costretti di confessare anche gli Avversarj: protestate le delusioni, e vanità per parte Avversaria disperate, e per più sue ragioni da una: . . .

(il testo continua, nella colonna di destra, margine compreso)

et, dalla altra, udito il Capitolo de' Can.ci del duomo di Treviso, et anco li due Scolastici della stessa chiesa, assuntori di giudizio con loro Avvocati umilmente dimandanti per più sue ragioni di essere assolti, e licenziati dall'estesa, e capi indebitamente proposti da' Mansionarj di d:ta Chiesa, e resti terminato e deciso in ordine all'ul:mo memoriale di esso Cap.to, e di d:ti Scolastici 29. 9.bre 1742.: a norma, e per effetto delli seguenti Capi, e ciò con amplissimo protesto a d:ta estesa, et a quanto è stato "ex adverso" novamente disputato.

P:mo: che restando fissate per li Statuti di d:ta Catedrale per le distribuzioni quotidiane a Can.ci e Mansionarj a divini offizi interessenti soldi sei al giorno per ogni Can.co, e soldi due per ogni Mansionario interessente, e attesa l'obbligazione delle Rendite tutte della Mensa per le distribuzioni pred:te per la summa però, come sopra fissata, per la qual restano principalmente destinati D:ti 115. delle Rendite de' Molini di Melma, e Beni di Salvarosa, che in allora unicamente rendevano, sarà terminato, col taglio anco "ratione usus" della parte Cap.lre 9. Giugno 1711. dagli Avversarj medesimi giudiciariamente abbandonata, che salva la Statutaria disposizione nelli termini sopra espressi non possa dagli Adver:ri pretendersi contro il prescritto degli Statuti, che siano poste nella mal pretesa distribuzione le rendite tutte di Salvarosa accresciute di D:ti 555,5. annui, dovendo aver luogo la distribuziione unicamente delli soldi sei al giorno p. Can.co, e soldi due per Mansionario, che unicamente intervengono a' divini offizi, da essere suppliti principalmente colli D:ti 115., e non bastando questi, con le altre Rendite della Mensa Cap.lre in conformità sempre degli Stat.i pred:ti, e dell'immemorabile lodevole, sempre osservata consuetudine in ordine all'impegno del giuramento stesso Adv:o.

2:do: Con l'assoluzione, e licenza del 2:do Cap.o resterà terminato a favore de' due RR. Scolastici Assuntori di Giudizio, che per le ore e tempi, che essi intervengono alli sud:ti divini offizi non possino con stravagante novità contraria alla ragione, al sentimento di d:ti Statuti, e Bolle Pontificie, et all'inveterata consuetudine de' secoli esser privi delle distribuzioni tassate dagli stessi Statuti, come in d:to p:o Cap.o, e sì nelle cere de' Funerali.

3.o: amplamente contestata, e contraddetta l'erronea, arbitraria, e chimerica nota dello St. Advers. c.ta 40. in quanto malamente si pretenda imputare il Cap.lo di vendite, e Livelli passivi sopra Beni della Mensa Cap.lre contro le pubbliche sovrane deliberazioni, che sempre il Cap.lo si ha fatto, e si farà gloria di venerare con tutta la rassegnazione, implora pienissima assoluzione, e licenza del terzo capo proposto per pura animosità, e mancante d'ogni legittimo fondamento, per quanto in ragione, ed in fatto è stato a sovrani riflessi rassegnato.

4.o: Sarà rejetto il 4.to Capo indebitamente. con novità, e con vani pretesti senza azione proposto da Mansionarj; . . .

onde senza alcuna perturbazione, né alterazione degli antichissimi giusti diritti del Cap.lo, sempre protetti dalla suprema giustizia del Principe Ser:mo, abbino le cose a continuare secondo il solito e sempre praticato.

5.o: Anche nel 5.o Cap. nella parte concernente la pretesa abitazione delle case Canonicali sarà il Cap.lo assolto, per quanto in ragione, ed in fatto milita a suo favore, così pure per quanto riguarda il mantenimento delle Lampade all'Altar Maggiore nel tempo della celebrazione de' divini offizi da Can:ci pontualmente eseguito al rilascio di tempo in tempo alla Mensa Cap.lre di tante di tante delle loro porzioni nelle quotidiane distribuzioni, come alla Giustizia del Principe Ser:mo è stato fatto costare.

. . .

(e termina nel margine inferiore, a tutta larghezza dello stesso)

Repplicanti li RR. Mansionarj, et amplamente protestando alle novità, et alterazioni introdotte nell'estese Ad:e per le ragioni addotte: Repplicanti li Can.ci, riprotestanti a d.te Reppliche adversarie, et humilmente instanti giudizio a loro favore; come nella sopradetta estesa.

Et fu terminato quanto al P:mo 2:do 3:o e 5:o Capo a favore de Can.ci, e quanto al 4:o, fu patta.

Quam quidem terminationem mandamus vobis ita exequi faciatis.

(bollo)

Dat. in N.ro Duc. Pal. die XV. Martii. Indic. VIII. MDCCXXXV.